

(N. 698)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

Modifiche alla composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra
e norme per l'acceleramento dei relativi giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso ad accelerare il procedimento amministrativo e quello giurisdizionale per la definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

La necessità di un apposito intervento legislativo è determinata dall'ingente numero di istanze accumulatesi in questi ultimi anni e la cui istruttoria e definizione, dato il lungo tempo trascorso dagli eventi che cagionarono l'invalidità o la morte e la difficoltà di vagliare elementi probatori incompleti o di limitata attendibilità, si presentano particolarmente laboriose.

Anche il numero dei ricorsi alla Corte dei conti contro i provvedimenti definitivi del Ministero del tesoro è in notevole aumento, per

effetto di svariate circostanze, tra le quali non ultime, la gratuità del procedimento contenzioso e le innovazioni portate dalla legge di riordinamento 10 agosto 1950, n. 648, che, oltre a considerare fatti nuovi determinanti il diritto a pensione e ad estendere le provvidenze a nuovi soggetti, ha riaperti i termini preclusivi già maturati a norma delle precedenti disposizioni.

Le norme contenute nel disegno di legge si propongono, perciò, di sveltire il procedimento nella fase amministrativa e in quella contenziosa, in modo da eliminare gradatamente e nel minor tempo possibile l'ingente lavoro arretrato che si è venuto accumulando.

Tale scopo viene particolarmente perseguito con l'introduzione di mezzi e istituti più ido-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nei, nella fase contenziosa, a garantire l'attuazione di una rapida giustizia.

* * *

Per quel che attiene alla fase amministrativa, l'articolo 1 del disegno di legge, ferma rimanendo l'attuale composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, nel numero massimo di cinquanta membri, prevede la nomina di altri due Vice Presidenti, in guisa da consentire, con l'aumento dei turni collegiali, una più sollecita definizione delle numerosissime domande ancora pendenti.

Il previsto rinnovamento del collegio dopo un biennio permetterà poi di adeguare il numero dei componenti alle concrete esigenze del momento, in relazione ad una eventuale diminuzione del lavoro e varrà anche a facilitare la sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, non siano in grado di partecipare alle sedute con la dovuta assiduità e di portare un effettivo contributo al funzionamento del collegio.

Tenuto conto, poi, che un così importante organo consultivo esercita in definitiva una azione di vero controllo sulle concessioni di pensioni di guerra proposte dall'Amministrazione, e considerato che in tale sua azione il Comitato deve essere efficacemente coadiuvato dall'ufficio di segreteria al quale sono devolute funzioni di notevole responsabilità, si è ritenuto opportuno stabilire che al detto ufficio sia preposto un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente di essa.

Per quanto attiene alla fase contenziosa del procedimento, il disegno di legge (articoli 2 e seguenti) è ispirato alla finalità di conseguire, con più rapidi mezzi, la graduale eliminazione dell'arretrato e l'attuazione di una sollecita giustizia.

Si è ritenuto all'uopo, di raccogliere in un unico e ristretto testo di legge le varie disposizioni ripartite in altri testi che hanno trovato applicazione fino ad oggi e di cui il disegno di legge prevede l'abrogazione (articolo 19), nonché di aggiungerne altre, ispirate alla semplificazione ed alla speditezza del procedimento, pur mantenendo inalterato il complesso delle garanzie intese a meglio soccorrere la speciale categoria degli interessati il più delle volte e per la maggior parte priva della possibilità

di esercitare una efficace tutela del proprio diritto, o meno avvisata della necessità, opportunità e tempestività dei mezzi posti a sua disposizione dal legislatore.

Tale complesso di norme si inserisce, mediante richiamo ricettizio, contenuto nell'articolo 18 del disegno di legge, nel sistema del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, e del regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte stessa, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

L'articolo 2 riproduce, nella sostanza, le disposizioni già contenute nell'articolo 1 del regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, e disciplina la proposizione del ricorso e la decorrenza del termine perentorio di 90 giorni, con richiamo al terzo comma dell'articolo 113 della vigente legge di riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, al quale il nuovo testo legislativo si riallaccia, inserendosi al posto degli articoli 114 e 116 di quella legge, che vengono abrogati (articolo 19).

Con più completa e chiara locuzione viene eliminato ogni dubbio circa la proponibilità e gli effetti del ricorso ove questo sia rivolto contro il provvedimento che concede l'indennità *una tantum*, in luogo della pensione richiesta.

Anche la materia dei requisiti essenziali del ricorso e della sua sottoscrizione viene disciplinata in relazione alle difficoltà che, in pratica, possono presentarsi negli adempimenti formali posti a carico dell'interessato e con norme idonee a garantire meglio la tutela del diritto di speciali categorie di grandi invalidi.

L'articolo 3 disciplina più compiutamente il deposito del ricorso, eliminando alcuni motivi di incertezza che nel passato hanno causato discordanza di opinioni e conseguenti dissensi giurisprudenziali.

L'articolo 4 assicura una più ravvicinata successione di atti e di termini nell'espletamento dell'istruttoria, che attualmente assorbe la maggior parte del tempo necessario alla risoluzione delle controversie, e conferisce particolari facoltà di accertamento al Pubblico Ministero, affinchè l'istruttoria medesima pos-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sa conseguire risultati più completi nel tempo più breve.

Ispirandosi alla stessa esigenza di celerità l'articolo 5 affida i ricorsi che appaiono più fondati alla cura del Pubblico Ministero fino alle conclusioni definitive, lasciando gli altri alla iniziativa della parte interessata, ove questa ritenga di dover mantenere il proposto gravame nonostante le contrarie deduzioni e conclusioni del Pubblico Ministero.

Gli articoli dal 6 al 9, oltre a regolare la competenza e la costituzione delle Sezioni speciali della Corte dei conti, chiamate a decidere sui ricorsi, contengono norme precise per disciplinare gli incombenti preliminari del giudizio, i termini di comparizione, i modi di notificazione e di comunicazione degli atti; e disciplinano altresì, con opportuni adattamenti, ma con rispetto delle forme stabilite dal regolamento di procedura vigente per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, l'intervento delle parti e del Pubblico Ministero nella pubblica udienza e la pronuncia della decisione.

Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sono quelli che più direttamente tendono allo scopo di semplificare e di rendere più rapido il procedimento, sia istruttorio che deliberativo. Essi introducono nel processo dinanzi alla Corte dei conti l'istituto, già di larga e provata applicazione negli ordinari riti civile e penale, della ordinanza collegiale. La Corte dovrà decidere con ordinanza in Camera di consiglio nei casi in cui il Pubblico Ministero ravvisi motivi di preclusione dell'esame di merito del ricorso; parimenti quando il collegio richieda ulteriori accertamenti ovvero ritenga necessaria l'audizione diretta di esperti.

La pronuncia con ordinanza potrà essere anche fatta nei casi in cui il Pubblico Ministero, completata l'istruttoria, ritenga di chiedere l'accoglimento integrale del ricorso.

Negli articoli 13 e 14 è contenuta la disciplina dell'abbandono del ricorso, che è proprio e caratteristico del processo dinanzi alla Corte dei conti.

Nella materia delle pensioni l'abbandono assume particolare importanza, inteso come è alla eliminazione di quei ricorsi — che una lunga esperienza consente di ritenere di rilevanza numerica non trascurabile — nei confronti dei quali le parti, spinte all'inizio da

una malfondata e talora maliziosa speranza di conseguire un beneficio non dovuto od allattati dalla facile e del tutto gratuita propensione del gravame giurisdizionale non abbiano poi dimostrato alcun interesse a coltivarli.

Di qui la necessità di mantenere nelle nuove norme detto istituto che manifestamente realizza una forma di economia giudiziaria nel sostanziale rispetto delle esigenze di giustizia; e del quale, come è noto, si è anche potuta avvalere in via transitoria, a seguito della emanazione della legge 12 novembre 1949, n. 860, la Corte di cassazione, per eliminare il cumulo di arretrato nei ricorsi civili formatosi nell'immediato dopo guerra.

Le nuove norme, d'altra parte, attenuano, per le controversie e le categorie di interessati in esse considerate, il conmunitale rigore dell'istituto con opportuni adattamenti e con maggiori garanzie di quelle previste dalla anteriore disciplina.

Su richiesta del Pubblico Ministero il collegio dichiara con ordinanza che il ricorso è abbandonato quando la parte interessata non abbia presentato domanda per la fissazione dell'udienza o compiuto alcun altro atto di procedura nel termine perentorio di un anno dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero o dalla comunicazione che dispone gli incombenti a carico di essa.

Altra dichiarazione di abbandono può pronunciarsi, sempre entro il termine di un anno, quando non venga riassunto il giudizio interrotto per la morte o per la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale.

Gli articoli 15 e 16 non necessitano di particolare commento.

L'articolo 17 indica i mezzi di impugnativa ammessi avverso le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio.

Gli articoli 18 e 19 contengono disposizioni finali di richiamo ad altri testi di legge e di abrogazione delle norme sostituite o comunque incompatibili con quelle del presente disegno di legge.

L'articolo 20 estende le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1950, n. 6, relative ai compensi spettanti ai membri e al segretario del Comitato di liquidazione

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle pensioni di guerra, ai membri e al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Trattasi di Comitati aventi attribuzioni quasi identiche, donde l'opportunità di disciplinare, in modo uniforme, la materia dei compensi ai loro componenti che assolvono uguali funzioni, senza che, peraltro, ne derivi aggravio per il bilancio, essendo sufficiente ridurre di lire 500.000 lo stanziamento del capitolo 67 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1953-54 ed aumentare di ugual somma il capitolo 64 dello stato stesso, mutandone la attuale denominazione nell'altra di: « Indennità e gettoni di presenza ai membri del Comitato ».

Con l'articolo 21 infine viene stabilito che l'entrata in vigore della legge sarà immediata per le disposizioni degli articoli 1 e 20, relative alla composizione e al funzionamento dei Comitati consultivi, mentre rimarrà differita al primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per tutte le altre disposizioni, manifesta essendo la necessità di prevedere, rispetto ad esse, dato il loro carattere prevalentemente processuale, una congrua *vacatio*, che ne permetta la conoscenza utile all'applicazione nei giudizi instaurati e da instaurare.

Sul disegno di legge la Corte dei conti, a Sezioni riunite, ha espresso il suo parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un Presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta della Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della segreteria del Comitato è prespunto un referendario della Corte dei conti ».

Art. 2.

Contro il provvedimento definitivo del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da proporsi entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento o, nei casi in cui questa venga omessa, dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dal registro di cui al terzo comma dell'articolo 113 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La riscossione delle indennità una volta tanto non implica decadenza dal diritto di proporre il ricorso, né rinuncia al ricorso proposto.

Il ricorso, con la indicazione dei motivi, deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dal ricorrente o provvisto di segno di croce, la cui apposizione da parte del ricorrente stesso sia certificata mediante visto dell'Autorità comunale o di un notaio o del dirigente locale di una delle Associazioni nazionali, legalmente riconosciute, tra combattenti, minorati e reduci di guerra e famiglie di Caduti per cause belliche.

Il ricorso dell'infermo di mente, al quale non sia ancora stato nominato neppure in via provvisoria il legale rappresentante ed il cui impedimento a sottoscrivere sia comprovato da dichiarazione dell'ufficiale sanitario o del direttore dell'ospedale psichiatrico, e il ricorso del cieco e di chi è privo dell'uso delle due mani sono validamente sottoscritti anche dal coniuge, da un figlio maggiorenne o da uno dei genitori, ovvero, in caso di mancanza, di assenza o di impedimento dei predetti, da chi abbia in custodia l'interessato o sia incaricato della sua assistenza.

Il ricorso può essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, all'uopo munito di mandato speciale.

Tutti gli atti relativi alla proposizione del ricorso ed allo svolgimento del giudizio sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 3.

Il ricorso deve essere depositato, entro il termine perentorio anzidetto, nella segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante piego raccomandato. Della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mit-

tente o, qualora esso sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Il ricorso indirizzato alla Corte dei conti ed a questa con ogni altro mezzo spedito o pervenuto si considera depositato nel giorno del suo arrivo nella segreteria della Corte medesima.

Il ricorso è corredata della copia del decreto impugnato e del referto di notifica, ovvero dell'estratto del registro di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presidente della Corte comunica il ricorso al procuratore generale rappresentante il Pubblico Ministero, che dispone per il ritiro del fascicolo amministrativo. Nel caso che la consegna non possa essere eseguita immediatamente, l'Amministrazione è tenuta ad effettuarne la trasmissione non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il Pubblico Ministero, nell'espletamento dell'istruttoria, può chiedere in comunicazione atti e documenti a qualunque Autorità amministrativa o giudiziaria e può, inoltre, disporre accertamenti diretti.

Nell'adempimento delle richieste del Pubblico Ministero le Amministrazioni civili e militari sono tenute ad osservare il termine di cui al primo comma.

Il Pubblico Ministero, per gli accertamenti di carattere tecnico, può valersi di un componente del Collegio medico legale, da delegarsi di anno in anno dal Presidente del Collegio stesso, e, quando occorra, di altri esperti da designarsi dalle competenti Amministrazioni dello Stato fra i propri funzionari particolarmente versati nella materia d'indagine. Può valersi, inoltre, delle Associazioni indicate nel terzo comma dell'articolo 2.

Art. 5.

Completata l'istruttoria il Pubblico Ministero, salvi i casi previsti dagli articoli 10, 12 e 13, formula le proprie conclusioni scritte disponendone la notificazione alla parte interessata e, successivamente, il deposito nella segreteria della Corte con gli atti del giudizio e con la prova della notificazione eseguita.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'infuori dei casi previsti dal seguente comma, nell'atto che contiene le conclusioni è fatto avvertimento agli interessati, con apposita nota, della decadenza comminata dal successivo articolo 13 nel caso di decorso del termine di un anno ivi stabilito.

Nel formulare le conclusioni per l'accoglimento parziale del ricorso e quelle relative a ricorsi di residenti all'estero il Pubblico Ministero chiede contestualmente la fissazione dell'udienza.

Art. 6.

La cognizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra spetta a sezioni speciali della Corte dei conti, composte ciascuna di un presidente di sezione, di un presidente di sezione aggiunto nonché di un adeguato numero di consiglieri e di referendari destinati con ordinanza del presidente della Corte.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte.

Il presidente della sezione fissa la data dell'udienza ed il termine entro il quale possono essere presentati eventuali nuovi documenti e memorie difensive, con decreto che la segreteria comunica alla parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento, informandone contemporaneamente il Pubblico Ministero.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 il decreto è apposto in calce alla richiesta del Pubblico Ministero, il quale provvede a notificarlo insieme con le proprie conclusioni.

Il decreto sopradetto deve, in ogni caso, essere portato a conoscenza del ricorrente almeno trenta giorni prima dell'udienza stabilita, salvo il caso di residenti all'estero, per i quali il termine non può essere inferiore a centoventi giorni.

Art. 7.

Le notificazioni e le comunicazioni devono essere effettuate alla parte nel domicilio, residenza o dimora indicati, quando non risulti elezione di domicilio, e possono eseguirsi anche direttamente dal Pubblico Ministero e dalla segreteria mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento, a norma delle di-

sposizioni vigenti per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, o a mezzo del messo comunale o di altro agente dell'Amministrazione.

L'avviso di ricevimento deve essere allegato all'originale dell'atto cui si riferisce.

Per i cittadini residenti all'estero le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate a cura delle Autorità consolari.

Art. 8.

La parte può comparire all'udienza personalmente o a mezzo di avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, munito di mandato speciale.

All'udienza interviene il Pubblico Ministero.

Dopo la relazione del componente del collegio all'uopo nominato dal presidente della Sezione, sono sentiti il ricorrente o l'avvocato che lo assiste, ed il Pubblico Ministero.

Art. 9.

Il Collegio decide con cinque votanti, dei quali non più di due referendari, e con le forme stabilite dal regolamento di procedura vigente per i giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Art. 10.

Nei casi in cui il Pubblico Ministero ravvisi motivi di preclusione dell'esame di merito, formula le sue eccezioni in calce al ricorso e chiede che la Corte si pronunci in Camera di consiglio.

Della richiesta è data comunicazione alla parte a norma dell'articolo 6, con la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricevimento, per la presentazione delle deduzioni e dei documenti che il ricorrente ritenga valevoli per la sua difesa.

La richiesta è trasmessa alla segreteria con la prova della effettuata comunicazione e con gli atti del giudizio.

Il presidente della sezione, alla quale il ricorso è assegnato a norma del secondo comma dell'articolo 6 nomina il relatore e fissa la data della Camera di consiglio per la trattazione. La sezione pronuncia con ordinanza motivata

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che contiene la indicazione dei componenti del Collegio e che è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Ove la sezione disattenda le eccezioni pregiudiziali dedotte, ordina che il giudizio prosegua con le forme ordinarie ed in tal caso la decisione è adottata da un Collegio diverso, previa notificazione delle conclusioni scritte dal Pubblico Ministero.

Art. 11.

Il Collegio provvede con ordinanza quando ravriva la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori o ad integrazione del giudizio, da effettuarsi a cura del ricorrente o del Pubblico Ministero, il quale, espletati gli incombenti, richiede la fissazione di nuova udienza.

Il Collegio provvede, altresì, con ordinanza quando ritenga necessaria l'audizione diretta di esperti già designati o da designarsi dalle competenti Amministrazioni dello Stato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4.

In quest'ultimo caso, la stessa ordinanza fissa l'udienza pubblica per l'espletamento dell'incombente e per la prosecuzione del giudizio.

A cura della segreteria le ordinanze sono comunicate immediatamente al Pubblico Ministero, al ricorrente e, ove occorra, all'Amministrazione dalla quale l'esperto dipende o deve essere designato. Tale comunicazione vale citazione a comparire all'udienza fissata ed autorizza l'esperto al preventivo esame degli atti del giudizio.

Nella pubblica udienza gli esperti sono sentiti previo giuramento.

Art. 12.

Nei casi in cui il Pubblico Ministero, completata l'istruttoria, ritenga di chiedere l'accoglimento integrale del ricorso, fa domanda affinchè il ricorso stesso sia deciso in Camera di consiglio, nella quale conclude oralmente.

In tal caso il presidente dispone a norma del quarto comma dell'articolo 10.

Ove il Collegio non ritenga di accogliere la richiesta nella sua integrità, si applica l'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 13.

Salvi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 5, i ricorsi si hanno per abbandonati quando la parte interessata non abbia presentato domanda per la fissazione dell'udienza o compiuto alcun altro atto di procedura nel termine perentorio di un anno dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero o dalla comunicazione dell'ordinanza che dispone incombenti a carico di essa.

L'abbandono è dichiarato con ordinanza collegiale, a norma dell'articolo 10, su richiesta del Pubblico Ministero da comunicarsi previamente alla parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del messo comunale o di altro agente dell'Amministrazione. Nella comunicazione è fissato il termine di trenta giorni entro il quale l'interessato può presentare le deduzioni e i documenti che ritenga valevoli per la propria difesa.

Ove il Collegio non ritenga di accogliere la richiesta del Pubblico Ministero si applica l'ultimo comma dell'articolo 10.

Art. 14.

Il giudizio è interrotto per la morte o per la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale.

In tali casi, indipendentemente dalla notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero, il giudizio si ha per abbandonato, qualora non siasi provveduto alla riassunzione di esso da parte degli aventi diritto o del nuovo rappresentante legale, entro il termine perentorio di un anno, rispettivamente dalla data della morte ovvero da quella della nomina del rappresentante medesimo.

L'abbandono è dichiarato su richiesta del Pubblico Ministero con ordinanza resa in Camera di consiglio.

L'atto di riassunzione deve essere corredato dei documenti idonei a comprovare la legittimazione ad agire.

Art. 15.

Il presidente della Corte può delegare i poteri ad esso spettanti a norma delle presenti

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disposizioni ad un presidente di sezione designato con suo decreto.

Art. 16.

A cura del Pubblico Ministero le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio sono notificate al ricorrente a termini dell'articolo 7 e comunicate all'Amministrazione.

Art. 17.

Le decisioni e le ordinanze che definiscono il giudizio possono essere impugnate soltanto per revocazione ai sensi dell'articolo 68, lettere a), c) e d) del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 18.

Per quanto non è diversamente disposto dalle presenti norme, si osservano il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e, in quanto applicabile, il Codice di procedura civile.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 6 febbraio 1942, n. 50, negli articoli 114 e 116 della legge 10 agosto 1950,

n. 648, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1 della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste dall'articolo stesso.

Art. 20.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1950, n. 6, relativi ai compensi dovuti ai membri e al segretario del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, sono estese ai membri e al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

All'onere dipendente dalla applicazione del precedente comma, valutato in lire 500.000, si farà fronte con riduzione di pari importo al capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo le disposizioni degli articoli 1 e 20 che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione stessa.